

## COMUNE DI ALBUZZANO

### Verbale n. 2 del 25/03/2025

#### PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025 - 2027 LIMITATAMENTE ALLA PARTE DEDICATA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.

Il sottoscritto dott. Sicoli Umberto, in qualità di Revisore unico del Comune di Albuzzano, nominato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/2025;

Richiamati:

- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale dispone ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che "I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al



valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

- il decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- l'art. 6, cc.l-4 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che introduce il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Vista la dichiarazione prot. int. n. 2077 del 17/03/2025 del Responsabile del Servizio Personale in merito alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale di cui all'art. 6 comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;


Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del PIAO 2025-2027;

Esaminati inoltre:

1. l'allegato 5 - Prospetto sul rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 296/2006;
2. l'allegato 6 - Schema di calcolo del limite di spesa per assunzioni, secondo il D.M. del 17.03.2020;
3. la Sotto sezione 3.3 del PIAO 2025-2027;

PRESO ATTO

- che non si sono registrate condizioni di eccedenza di personale;
- che per il triennio 2025-2027 non sono previste assunzioni;
- che per l'anno 2025 è rispettato il tetto del lavoro flessibile dell'anno 2009, quantificato in



euro 28.000,00.=, con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 28.07.2020;

- che, in base ai dati dell'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2023) il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, pari al 12,44% colloca l'Ente al disotto della percentuale minima (27,20%);

Dato atto che in sede di applicazione del DM 17.03.2020, per l'anno 2025 l'Ente dovrà considerare esclusivamente la corrispondente soglia di riferimento, individuata secondo i valori fissati dall'art. 4 e dalla relativa Tabella 1, fermo restando il rispetto della spesa di personale (media 2011/2013 ex art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006);

il sottoscritto Revisore unico

#### ASSEVERA

Che l'Ente, con l'adozione del programma triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 ed ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, non altera il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio;

#### ESPRIME

il proprio parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 limitatamente alla parte dedicata alla programmazione triennale del fabbisogno del personale.

IL REVISORE  
DEI CONTI

